

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA



**REGOLAMENTO SULL'IMPIEGO NEL
TERRITORIO COMUNALE DI PRODOTTI
FITOSANITARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2025

PREMESSA

Il Fitofarmaco (sin. *Prodotto Fitosanitario – PF – Agrofarmaco, Pesticida*), cioè il prodotto di sintesi chimica o di origine naturale o microbiologica utilizzato per proteggere le piante e i suoi prodotti dai danni provocati da patogeni o altre piante, è stato oggetto di cospicua attività di normazione sin dalla sua prima comparsa, negli anni trenta del secolo scorso. In Italia una prima fondamentale revisione di tale normativa si è avuta nel 1968 con il DPR n. 1255 del 3 agosto. Questo Regolamento ha impresso la svolta moderna all'uso dei fitofarmaci (all'epoca: *Presidi Sanitari o Antiparassitari*) introducendo elementi cardine tuttora validi, come l'obbligo del patentino per gli utilizzatori, il tempo di carenza, ecc.

La UE è successivamente intervenuta, prima con Direttive (Dir. 1979/117/CEE + Dir. 1991/414/CEE, quest'ultima recepita con DL 194/1995 e succ.) e poi con Regolamenti (Reg. CE 1107/2009) nel settore relativo all'immissione in commercio dei Fitofarmaci. Oltre a regolamentare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori; il Regolamento 396/2005/CE e succ., stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Successivamente, sempre in ambito CE, la normativa ha preso in esame la fase dell'utilizzo del fitofarmaco, intermedia tra la messa in commercio e la residualità sugli alimenti o nell'ambiente, già regolamentata in precedenza. La direttiva 2009/128/CE ha fornito agli Stati membri le linee per legiferare in ambito di un corretto uso, "sostenibile", dei fitofarmaci.

Lo Stato Italiano ha recepito tale Direttiva con il DL 150 del 14 agosto 2012, cui sono seguiti una serie di altri Decreti, a completamento, tra cui il principale il cd. PAN (Piano d'Azione Nazionale) del 22/01/2014, Min. Agr. In tali ambiti era previsto l'emanazione di altre normative, su aspetti particolari, tra cui norme per la protezione dell'ambiente acquatico (Decreto Min. Agr. 10 marzo 2015) sugli appalti e sull'uso dei diserbanti lungo le strade e le ferrovie (Decreto Min. Amb. 15/02/2017).

A questa sintetica rassegna della corposa legislazione inerente i fitofarmaci è necessario aggiungere a completamento il Regolamento 1272/2008, inerente la classificazione e l'etichettatura dei prodotti pericolosi, definitivamente entrato in vigore per quanto riguarda i fitofarmaci a metà dello scorso anno e la Direttiva 2009/127/CE relativa all'omologazione delle macchine irroratrici dei fitofarmaci.

Anche la Regione del Veneto è intervenuta più volte in tale settore nel corso degli anni, sia con azioni formative / informative che con specifiche indicazioni normative.

Una prima indicazione sull'uso sostenibile dei fitofarmaci la Regione del Veneto l'aveva pubblicata addirittura prima del recepimento nazionale della Direttiva 128/2009 CE (con la DGR 1379/2012 del 3 agosto), successivamente aggiornata con la DGR 1262/2016 del 1 agosto 2016.

Tale Deliberazione della Giunta Regionale ha come titolo: *"Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014"* e rappresenta la base per la stesura del presente elaborato.

Riepilogo dei principali riferimenti legislativi inerenti l'uso dei fitofarmaci.

- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2014 (MIPAAF +). Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 2015 (MIPAAF). Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali.
- DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 2017 (MIN. AMB.). Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 1262 del 01/08/2016. Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014.

METODO E CRITERI DELL'ELABORAZIONE

La Delibera Regionale n. 1262/2016, utilizzata come guida per la predisposizione del presente elaborato, fa esplicito riferimento al contenuto normativo cogente del D.L 150/2012 ed al successivo PAN ed è suddivisa in tre allegati:

- Nell'allegato A, sono riportate, seguendo l'intero ciclo di vita del fitofarmaco dall'acquisto allo smaltimento dei contenitori vuoti, le buone pratiche di impiego da parte di tutti gli utilizzatori (Agricoltori, Gestori del verde pubblico o privato, Gestori delle ferrovie o strade, ecc.)
- Nell'allegato B, è riportata una linea guida per la redazione del Regolamento di Pulizia Rurale comunale relativamente all'impiego dei PF, accentuando molto la parte inerente il loro uso in ambito pubblico o nelle adiacenze
- Nell'allegato C, è presente un protocollo tecnico consigliato per la corretta gestione della difesa del verde pubblico dai principali patogeni. Si tratta di un elenco, sintetico ma essenziale nelle linee, di buone pratiche tecniche per la corretta gestione dei principali patogeni insediati al verde ornamentale.

Tutti e tre gli allegati forniscono "indicazioni" e "consigli" per il corretto uso dei PF, le cui norme cogenti rimangono chiaramente rappresentate dalla regolamentazione europea, dal DL 150/2012, dal PAN e successivi decreti ministeriali.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
6. A tale scopo vengono favorite e promosse tutte le buone pratiche agricole come ad esempio, il Protocollo di Produzione Integrata "RRR" (Riduci – Risparmi – Rispetta) sviluppato dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella e la certificazione dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834/2007.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili.
8. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende anziani, le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
- **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
- **Zone (aree) agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio

delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

- **Zone (aree) extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura – rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
- **Aree:**
 - a) **Aree di tutela assoluta** (D.lgs. n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
 - b) **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le aree di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006.
 - c) **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), gli orti sociali, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".
 - d) **Aree di protezione (=Aree che devono essere protette dalla deriva):** tutte le aree che devono essere preservate dalla contaminazione dei prodotti fitosanitari, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici

pubblici e/o privati.

- **Fasce di rispetto:** le zone nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
- **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
- **Prodotto fitosanitario (PF):** come definito dall'art. 3 del D.lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, escluso i prodotti utilizzati principalmente per motivi di igiene;
 - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
- **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che utilizza i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, i PF deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
- **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali:** tutti coloro che non sono in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF possono acquistare esclusivamente prodotti destinati ad utilizzatori non professionali. Le tipologie di prodotti ad uso non professionale sono due:
 - prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico;
 - prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare e su tappeti erbosi ed aree incolte.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.
- **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1101 del 18 agosto 2015.

- **Corpo idrico:** elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere. Sono esclusi quindi le scoline, le canalizzazioni di adduzione dell'acqua d'irrigazione, i corsi dotati di arginature superiori al metro di altezza.
- **Produzione integrata (P.I.):** sistema di produzione agro-alimentare che utilizza metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi, a razionalizzare le tecniche agronomiche, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.
- **Produzione biologica (Bio):** sistema di produzione certificato ai sensi del Reg. CE 834/2007 e succ.

Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È fatto obbligo per chiunque segnalare all'Autorità Comunale o direttamente al Settore Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione in zona di nuovi organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali che appaiono pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dalle Autorità competenti.
2. È fatto obbligo ai proprietari o ai possessori di eseguire i trattamenti a difesa delle piante e volti a debellare pericolose fitopatie come previsto dai Decreti di "lotta obbligatoria" emanati dai Servizi Fitosanitari Regionali (Piralide del Mais, Processionaria del Pino, Scafoideo della vite, ecc.)
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
5. Nei terreni incolti o abbandonati con colture agrarie o singoli alberi non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate tutte le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie nel territorio circostante:
6. tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
7. in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.).

CAPO II – AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Art. 4 – Individuazione delle aree pubbliche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate in ambiente urbano, ai fini della flora infestante:
 - i. le aree dove il mezzo chimico è vietato;
 - ii. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
2. Le aree individuate ai sensi del comma 1 sono le aree pubbliche dove non viene usato il diserbo.

Art. 5 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. All'interno delle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici, induttori di resistenza e/o corroboranti), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa si rendesse necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Sono pertanto esclusi dall'impiego tutti i PF (compresi i diserbanti) riportanti in etichetta le seguenti frasi di pericolo:

<i>Frases H Descrittive</i>	INTERNO LE AREE frequentate, NON SONO ammesse:
Letale se ingerito	H300
Tossico se ingerito	H301
Nocivo se ingerito	H302
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	H304
Letale a contatto con la pelle	H310
Tossico per contatto con la pelle	H311
Nocivo per contatto con la pelle	H312
Provoca irritazione cutanea	H315

Può provocare una reazione allergica cutanea	H317
Provoca gravi lesioni oculari	H318
Provoca grave irritazione oculare	H319
Letale se inalato	H330
Tossico se inalato	H331
Nocivo se inalato	H332
Può provocare sintomi allergici o asmatici se inalato	H334
Può irritare le vie respiratorie	H335
Può provocare alterazioni genetiche	H340
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341
Può provocare il cancro	H350
Sospettato di provocare il cancro	H351
Può nuocere al feto	H360d
Può nuocere alla fertilità	H360f
Sospettato di nuocere al feto	H361d
Sospettato di nuocere alla fertilità	H361f
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	H362
Provoca danni agli organi (specificati)	H370
Può provocare danni agli organi (specificati)	H371
Provoca danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H372
Può provocare danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H373

4. È inoltre vietato in tali aree l'impiego del diserbante a base di Glyphosate o formulati che lo contengono.
5. Non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori a 48 ore.
6. In ogni caso, il divieto di accesso ai luoghi trattati deve essere almeno di 48 ore, anche se l'indicazione in etichetta è inferiore oppure mancano su di essa indicazioni in tale senso.
7. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso hobbistico contenenti principi attivi ammessi per l'agricoltura biologica.
8. Inoltre, l'Amministrazione comunale prima di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi fornisce loro vademecum sugli obblighi e sui divieti previsti dal presente regolamento.

9. Almeno 24 ore prima di effettuare un intervento è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
10. Il cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili avrà sfondo giallo, con scritte di colore nero, di dimensioni non inferiori di formato A4, riportante almeno le seguenti diciture:

ATTENZIONE
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI
FORMULATI E RELATIVE SOSTANZA ATTIVE UTILIZZATE: - - -
DATA E ORA INIZIO DEL TRATTAMENTO: dalle ore: del giorno:
DURATA DIVIETO DI ACCESSO, dalle ore: del giorno: alle ore: del giorno:
NOMINATIVO DEL REFERENTE CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI:

11. È fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.
Il Responsabile deve essere munito di Abilitazione alla Consulenza o all'acquisto e uso sostenibile dei PF.
12. Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, su indicazione dei Servizi Fitosanitari Regionali possono essere effettuati trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Art. 6 – Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà privilegiare:
- a) prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - b) preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
- Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere

scelti tra quelli che non riportano le frasi di pericolo riportate all'art. 3 A, punto 2, del presente regolamento.

2. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale individuare le aree pubbliche in cui per il diserbo sarà vietato il mezzo chimico oppure sarà ammesso esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici. In ogni caso, in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
3. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale e di provata esperienza professionale abilitato all'uso dei PF può essere effettuato il diserbo chimico. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti contenenti in etichetta le frasi di pericolo riportate all'Art. 5 A, punto 2, del presente regolamento.
4. Per quanto non specificatamente espresso, si fa riferimento all'allegato C della DGR n.1262/2016 e ss.mm.ii.. Le indicazioni saranno soggette a adeguati aggiornamenti forniti dai Servizi Fitosanitari Regionali, in funzione dell'evolversi della tecnica fitoiatrica e delle emergenze fitosanitarie.

Art. 7 – Registreazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato in un registro dei trattamenti.
2. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
3. Il registro dei trattamenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. Data dell'esecuzione del trattamento
 - b. Luogo
 - c. Prodotti Fitofarmaci impiegati
 - d. Giustificazione del loro impiego
 - e. Quantità utilizzata di ciascun PF
 - f. Superficie trattata o numero di grandi alberi
 - g. Nominativo dell'operatore che ha eseguito il trattamento
 - h. Suo numero di Abilitazione all'uso dei PF rilasciato da AVEPA
 - i. Note eventuali.
4. Copia del registro dei trattamenti effettuati all'interno delle sole aree pubbliche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere consegnato entro fine anno all'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 8 – Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari negli orti e giardini privati

1. Negli orti e giardini privati devono essere esclusivamente utilizzati i "Prodotti fitosanitari

destinati ad utilizzatori non professionisti”, dando preferenza ai principi attivi autorizzati per l’agricoltura biologica; a tal fine l’Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull’utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all’uso dei prodotti fitosanitari.

Art. 9 – Criteri Ambientali Minimi da applicare nell’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e lungo o sulle strade, e autostrade

1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti obbligatoriamente i Criteri Ambientali Minimi di cui all’allegato al DM 15 febbraio 2017, Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano infatti un mezzo per tutelare l’ambiente acquatico e l’acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali.
In particolare le Specifiche tecniche riportate al punto 4.1.3 del citato DM per le aree ferroviarie ed al punto 4.2.3 per le aree stradali individuano gli obblighi in materia di scelta dei Fitofarmaci e della tecnica per la loro applicazione, in armonia con il DLgs 150/2012 ed il PAN.

CAPO III – AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE

Art. 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione

1. In adiacenza alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici, induttori di resistenza e/o corroboranti), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Viene istituita una "Fascia di rispetto" dell'ampiezza di 30 mt sul confine di ogni area che deve essere protetta dai rischi di deriva dei fitofarmaci irrorati nelle aree agricole o extra agricole adiacenti ad esse. Le aree da proteggere sono quelle frequentate dalla Popolazione o dai Gruppi Vulnerabili, i corpi idrici e le fonti idriche per uso umano, pubbliche o private, le Aree di Protezione (strade, piste ciclabili e pedonali, le civili abitazioni e le loro pertinenze, ecc.).

All'interno di queste "Fasce di rispetto":

- a) è vietato l'impiego dei PF riportanti in etichetta le seguenti frasi H di pericolo:

<i>Frase H Descrittiva</i>	Nelle Fasce di Rispetto NON SONO ammesse:
Letale se ingerito	H300
Tossico se ingerito	H301
Letale a contatto con la pelle	H310
Tossico per contatto con la pelle	H311
Può provocare una reazione allergica cutanea	H317
Letale se inalato	H330
Tossico se inalato	H331
Può provocare sintomi allergici o asmatici se inalato	H334
Può provocare alterazioni genetiche	H340
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341
Può provocare il cancro	H350
Sospettato di provocare il cancro	H351
Può nuocere al feto	H360d
Può nuocere alla fertilità	H360f

Sospettato di nuocere al feto	H361d
Sospettato di nuocere alla fertilità	H361f
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	H362
Provoca danni agli organi (specificati)	H370
Può provocare danni agli organi (specificati)	H371
Provoca danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H372
Può provocare danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H373

b) Per i primi 10 metri dal confine, l'irrorazione va effettuata esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento.

Nel caso di filari non paralleli con il confine, nei 10 metri dal confine, è vietato l'impiego di irroratrici a nebulizzazione con turbine, mentre per le macchine dotate di ventola assiale, l'irrorazione dovrà essere effettuata escludendo l'uso del ventilatore. Sono esonerati da tale obbligo le macchine dotate di sistema di irrorazione a tunnel o con sistemi di diffusori direzionati sui fianchi del filare.

3. Nelle "Fasce di rispetto" è auspicata l'adozione di Protocolli di produzione Integrata (PI) certificata, come ad esempio il protocollo "RRR" gestito dal Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, oppure del metodo di Coltivazione Biologica, (BIO) certificato ai sensi del Reg. CE 834/07.
4. Viene raccomandato anche l'impianto di siepi con fogliame fitto o barriere antideriva, tra la coltura da trattare ed il confine a rischio, atte a frenare la deriva dei fitofarmaci.
5. L'ampiezza della "Fascia di Rispetto" è ridotta da 30 a 10 mt nel caso di:
 - a) utilizzo di atomizzatori a tunnel;
 - b) impianto di siepe viva o barriera antideriva sul confine alta almeno 3 metri.
6. Per le colture erbacee nella fascia di rispetto si dovrà usare esclusivamente una barra dotata di ugelli antideriva, mantenendola il più vicino possibile all'area trattata.
7. Per colture arboree di grande sviluppo, come l'Olivo od il Ciliegio, nelle citate "Fasce di rispetto" ogni trattamento va eseguito esclusivamente con lancia a mano, indirizzando il getto verso l'interno del proprio appezzamento.
8. In ogni caso i trattamenti, con qualsiasi prodotto fitosanitario, vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva: pertanto sono vietati in presenza di vento con velocità superiore ai 2,5 METRI/SECONDO (9 KM/ORA) e nelle fasi della giornata in cui le temperature superano i 33 gradi.
9. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
10. La distribuzione di zolfo in polvere mediante impolveratrici deve essere effettuata solamente nelle primissime ore del mattino e conclusa entro le ore 7.30
11. In caso di nuovo o rinnovo di impianto di vigneto/frutteto in confine con aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e da aree di protezione nella fascia di 5 metri dal confine stesso è vietato l'impiego di qualsiasi Fitofarmaco.

Art. 11 - Informazione preventiva del trattamento con prodotti fitosanitari

1. È fatto obbligo di fornire informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.

In particolare, è fatto obbligo di avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i residenti nelle abitazioni prospicienti il fondo su cui sarà effettuato il trattamento con qualsiasi prodotto fitosanitario, con avviso scritto, sul quale indicare l'orario di massima in cui sarà effettuato il trattamento, nonché il nome ed un recapito dell'azienda che effettua il trattamento, mediante cartelli da affiggere in luogo visibile, e/o avvisi da depositare nelle cassette postali, in modo che gli interessati possano, per maggior sicurezza, adottare ogni precauzione ritenuta necessaria.

Il fac-simile dell'avviso/cartello è riportato in allegato 1.

Copia del cartello e/o avviso dovrà essere inviato alla Polizia Locale del Comune.

Inoltre, chi effettua il trattamento, può utilizzare altri mezzi di informazione (SMS, Mail, ecc.), in aggiunta ai precedenti, che possono essere concordati con gli interessati.

2. L'obbligo di informazione preventiva è inoltre previsto quando:
 - espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
 - i conduttori dei fondi confinanti abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
 - in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.

Art. 12 - Uso dei Prodotti Fitosanitari in ambito agricolo ed extra agricolo: misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. In ambito agricolo ed extra agricolo è auspicabile ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici, induttori di resistenza e/o corroboranti), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo dei PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3. A partire dal 1 gennaio 2019 è vietato l'impiego su tutto il territorio comunale dei PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo:

<i>Frase H Descrittiva</i>	Su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE sono vietate:
Letale se ingerito	H300
Tossico se ingerito	H301
Letale a contatto con la pelle	H310
Tossico per contatto con la pelle	H311
Letale se inalato	H330
Tossico se inalato	H331
Può provocare sintomi allergici o asmatici se inalato	H334
Può provocare alterazioni genetiche	H340
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341
Può provocare il cancro	H350
Sospettato di provocare il cancro	H351
Può nuocere al feto	H360d
Può nuocere alla fertilità	H360f
Sospettato di nuocere al feto	H361d
Sospettato di nuocere alla fertilità	H361f
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	H362
Provoca danni agli organi (specificati)	H370
Può provocare danni agli organi (specificati)	H371
Provoca danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H372
Può provocare danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata	H373

4. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui sopra limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati H334, H341, H351, H360d, H360f, H361d, H361f, H370, H371, H372, H373 in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.
5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa vigente, da quanto riportato in etichetta dei PF e nella relativa scheda di sicurezza, per la corretta gestione dei PF

nelle aree agricole ed extra agricole è fatto obbligo di:

a) effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che la “nube irrorata” esca dai confini dell’appezzamento trattato e le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative. Anche le coltivazioni confinanti di terzi non devono essere coinvolte dalla deriva, con particolare attenzione per le coltivazioni biologiche o integrate certificate.

Al fine di ridurre tali rischi è necessario:

- interrompere la distribuzione quando si volta a fine appezzamento o filare; in presenza di discontinuità della vegetazione, fare in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- per i trattamenti nelle “Fasce di Rispetto” osservare scrupolosamente quanto previsto dall’Art. 6 del presente regolamento.
- accertarsi dell’eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni, in prossimità di strade aperte al pubblico e linee ferroviarie e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube irrorata le persone e/o mezzi di transito. In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, l’irrorazione va effettuata soltanto sul lato dalla strada verso l’interno del campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di persone, animali o veicoli. I filari interni, in prossimità della strada, vanno in ogni caso irrorati in modo da evitare qualsiasi deriva del PF all’esterno del campo trattato.

b) Non utilizzare irroratrici pneumatiche con testata a “cannone”.

c) Non utilizzare mezzi aerei di qualsiasi tipo per la distribuzione dei fitofarmaci.

d) Non effettuare irrorazioni con Prodotti Fitofarmaci che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura. Nelle coltivazioni arboree, in caso di inerbimento dell’interfila, tali prodotti sono ammessi solamente dopo lo sfalcio del cotico erboso, se in fioritura.

e) Non effettuare la preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d’acqua, pozzi, fossi e fontane. E’ vietato formare pozzanghere o ristagni di soluzione di fitofarmaco nei luoghi adibiti alla preparazione delle miscele ed al riempimento delle cisterne delle irroratrici.

f) Durante il passaggio su strada ad uso pubblico, evitare se possibile la circolazione con la cisterna contenente il fitofarmaco già disciolto, in ogni caso non riempire eccessivamente la cisterna e mantenere inattivato il sistema di aereo convenzione (ventole, turbine, ecc.).

g) Provvedere al lavaggio esterno delle irroratrici senza causare un’esposizione, anche non intenzionale, dell’ambiente ai prodotti fitosanitari. In particolare, tali operazioni vanno effettuate lontano da aree sensibili come corpi idrici o pozzi, preferibilmente utilizzando aree attrezzate come i “bio bed” oppure platee impermeabili predisposte per la raccolta e successivo trattamento delle acque. In mancanza di strutture dedicate, il lavaggio non va effettuato sempre nello stesso luogo, ma in ambiti sempre diversi utilizzando l’acqua di un serbatoio dedicato presente sull’atomizzatore.

h) Provvedere al lavaggio interno del serbatoio e delle tubature delle irroratrici utilizzando l’acqua contenuta in un serbatoio dedicato presente sull’atomizzatore. Eventuali

residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio interno del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio interno, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, potranno essere trattate per la riduzione del volume e conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. È vietato formare pozzanghere o ristagni di soluzione di fitofarmaco nei locali o nei luoghi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

- i) In ogni caso per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, oppure per le operazioni di pulizia o lavaggio in precedenza descritte si deve sempre fare riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.
- j) Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da cisterna intermedia posta tra la fonte idrica e l'atomizzatore. È comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
- k) Per il rifornimento delle irroratrici è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema anti riflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
- l) È fatto inoltre obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - di provvedere, oltre che al "Controllo funzionale" dell'irroratrice come previsto dal D.lgs. 150/2012, alla regolare "Manutenzione" ed alla "Taratura" dell'irroratrice in funzione del volume e dello stadio vegetativo della coltura da irrorare;
 - di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - di utilizzare ugelli appropriati al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela durante i trasferimenti lungo le strade;
 - di non eseguire il trattamento in condizioni di vento classificabile oltre con velocità del vento superiore ai 2,5 METRI/SECONDO (9 KM/ORA) e con modalità tali, avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata, da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. È auspicabile l'uso di una "manica d'aria" per evidenziare l'intensità e la direzione del vento;
 - non eseguire il trattamento nelle fasi della giornata in cui le temperature superano i 33 gradi.
- m) Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di

prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

Art. 13 - RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole

1. L'articolo 16 del D.lgs. n. 150/2012 ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti, nel quale devono essere annotati tutti i trattamenti effettuati.
2. Il Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per i tre anni successivi a quello di compilazione e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, va compilato anche per i trattamenti fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

In particolare è necessario:

- conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore che lo deve sottoscrivere, il "Registro" nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione;
 - conservare in copia insieme al "Registro", i DDT e le fatture d'acquisto dei PF;
 - in caso di smarrimento o distruzione del "Registro", dare immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio.
3. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
 4. L'utilizzo professionale di PF in ambito extra agricolo (es. aree verdi aperte al pubblico – campi sportivi, pertinenze di strutture ricettive, ecc) deve essere in ogni caso riportato nel registro dei trattamenti.
 5. Sono esentati dalla compilazione solo i soggetti che utilizzano i Prodotti fitosanitari per non professionisti in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

CAPO IV – AREE DI RISPETTO

Art. 14 - Tutela dell'ambiente acquatico, delle falde e dell'acqua potabile

1. Le "Aree di rispetto" sono costituite dalle superfici presenti nel raggio di 200 mt dal punto di captazione dell'acqua, profonda o superficiale, destinata al consumo umano o animale.
2. In tali aree sono vietate, come previsto dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006, alcune pratiche quali ad esempio: lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti organici e fitofarmaci, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche applicate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. Per la protezione delle falde acquifere e tutti i corpi idrici, sono fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.

CAPO V – SANZIONI

Art. 15 - Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentate al Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni agli artt. 1, 2, 3 lett. A, 4 lett. A, 5 lett. A, C e D, 6 lett. A e B, 7 lett. A e B, 8 lett. A, del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.
6. È comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 674 Codice Penale, e delle altre norme penali poste a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

Art. 15 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, dal personale qualificato delle Aziende ULSS competenti, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 16 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o

avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI CARTELLO E/O AVVISO DA METTERE IN CASSETTA

SI INFORMA CHE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA VIA _____

IL GIORNO ____ DALLE ORE ____ ALLE ORE ____ CIRCA,

SARA' EFFETTUATO UN INTERVENTO DI TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE DAL MINISTERO DELLA SANITA' E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE IL TRATTAMENTO SARA' ESEGUITO IL PRIMO GIORNO UTILE SUCCESSIVO.

IL TRATTAMENTO SARA' ESEGUITO DA OPERATORI INCARICATI DALL'AZIENDA AGRICOLA _____

CON SEDE IN VIA _____

IN CASO DI NECESSITA' CHIAMARE IL N. _____